

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto

- visto l'art. 11 della [Legge 31 dicembre 2012, n. 247 \(Nuova disciplina dell'Ordinamento delle professioni forensi in G.U. venerdì 18 gennaio 2013, n.15\)](#), rubricato "Formazione continua", che pone a carico dell'avvocato l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;
- visto il comma 3 dell'art. 11 L. cit., che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;
- visto il comma 1 lettera f) dell'art. 35 L. cit., che affida al Consiglio Nazionale Forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'Ordine circondariali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- visto il comma 1 lettere d), i) e p) dell'art. 29 L. 247/2012, che affida ai Consigli dell'Ordine compiti di promozione e organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;
- visto il vigente [Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 per la Formazione continua](#), (di seguito REG) nel quale sono fissati principi generali della formazione continua professionale, i contenuti soggettivi e oggettivi dell'obbligo formativo, nonché le specifiche modalità di svolgimento della formazione, i criteri e le procedure di accreditamento degli eventi formativi e infine, i compiti riservati a ciascun COA in tema di valutazione e verifica dello svolgimento della formazione stessa;
- letti in particolare gli artt. 9, 19 e 24 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF, che affidano ai COA specifici compiti di iniziativa, coordinamento, valutazione e vigilanza sull'attività di formazione professionale continua;
- ritenuta pertanto l'esigenza di individuare un complesso di norme di attuazione del già menzionato Regolamento n. 6/2014 del CNF a chiarimento delle procedure adottate da questo COA in ambito di formazione.

APPROVA

le seguenti

Disposizioni di Attuazione del Regolamento per la Formazione Professionale Continua

(Regolamento n. 6, approvato dal CNF il 16.7.2014, in vigore dall'1.1.2015, e s.m.i.)

Premessa

Le presenti disposizioni regolano l'attuazione del "Regolamento per la formazione continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014, n. 6 e s.m.i., le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto si riserva di integrare o modificare periodicamente le presenti disposizioni sulla base delle necessità che emergeranno nella

loro applicazione pratica, ovvero a seguito degli interventi legislativi, ovvero delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle sentenze, delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell'art. 8 n. 2 dello stesso Regolamento

Articolo 1 - Il COA: funzioni e competenze

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto (di seguito indicato anche come COA) favorisce la formazione professionale continua per consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, a tal fine:
 - a. sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento del relativo obbligo da parte degli iscritti (art. 9 REG.);
 - b. organizza e promuove eventi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti (art.29 lett. d) L.247/12);
 - c. svolge i compiti indicati nell'art. 11 L. 247/12 per controllare la formazione continua degli avvocati (art.29 lett. i L.247/12);
 - d. può costituire la Commissione locale per l'accreditamento delle attività formative riservate alla competenza del COA (art.19 REG.);
 - e. predispone il Piano dell'offerta formativa (POF) (art.23 REG.);
 - f. rilascia agli iscritti l'attestato di formazione continua (art.25 REG.).
2. Il COA provvede a dare adeguata pubblicità agli Avvocati delle attività e iniziative formative promosse tramite il proprio sito web.
3. Il COA compie accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative e può disporre la riduzione o la revoca dei CF conseguiti dagli iscritti in base all'esito della verifica.

Articolo 2 - Altri soggetti promotori

1. Oltre che dal COA, le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati (art.10 REG.). Tuttavia, il COA accrediterà gli eventi proposti soltanto da quei soggetti pubblici o privati che dimostrino con idonea documentazione di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato e che abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.
2. I requisiti di cui al punto precedente si intendono automaticamente posseduti dalle associazioni forensi già accreditate dal COA.
3. L'accREDITAMENTO viene concesso all'associazione previa istanza inviata all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine corredata: dallo statuto dell'associazione, dall'organigramma dell'associazione, dall'elenco dei soci e dai moduli di iscrizione sottoscritti dai soci.

Articolo 3 - Co-organizzazione e patrocinio morale degli eventi formativi

1. Il COA è disponibile a co-organizzare eventi formativi con altri soggetti proponenti, purché caratterizzati da un programma di particolare interesse e pregio giuridico. A tal fine il COA si riserva di richiedere agli organizzatori ogni chiarimento o documentazione utile a procedere a tale valutazione.

2. Il COA è altresì disponibile a concedere il proprio patrocinio morale non oneroso solo per gli eventi formativi e sociali di particolare interesse giuridico, previa richiesta inviata a mezzo e-mail all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine.

Articolo 4 - Attività formative accreditate dal COA

1. Il COA ex art. 17 REG è competente a concedere l'accreditamento per gli eventi a rilevanza locale aventi ad oggetto:
 - a. attività di aggiornamento svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli artt. 43 e 46 L. 247/12 nonché artt. 3 e 17 Reg. n. 6/2014 C.N.F., quali ad esempio: incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative; seminari su aggiornamenti normativi; tavole rotonde su argomenti o casi giuridici;
 - b. corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal COA e/o dalla Camera penale territoriale della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
 - c. svolgimento di relazioni o lezioni in corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, in master di primo e secondo livello, in corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera, nella scuola forense integrativa del tirocinio, nella scuola per difensori d'ufficio, nei corsi per mediatori professionali, purché svolte nell'ambito della circoscrizione territoriale del COA;
 - d. pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza locale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense, purché a rilevanza locale;
 - e. contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati, aventi sede nella circoscrizione territoriale del COA;
 - f. partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro costituite dal COA e/o costituite da soggetti operanti nella circoscrizione territoriale del COA;
 - g. partecipazione ad organi di direzione, amministrazione o gestione dell'organismo di conciliazione costituito dal COA o dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento costituito dal COA medesimo e, comunque, di ogni altro organismo che il COA istituirà o costituirà in seguito alla entrata in vigore del presente regolamento;
 - h. partecipazione dei propri iscritti alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, con esclusione della partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario;
 - i. attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzate o accreditate dal COA.

2. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA del distretto della Corte d'Appello di Perugia, la competenza per l'accREDITamento è del COA distrettuale.
3. Gli eventi a rilevanza distrettuale, inter-distrettuale, regionale e nazionale, gli eventi seriali, la Formazione a distanza, degli eventi che si svolgono all'estero, i corsi diretti al conseguimento del titolo di specialista e i corsi diretti all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, sono di competenza del CNF.

Articolo 5 - Eventi in modalità FAD

1. Gli eventi in modalità FAD sono accREDITati in via esclusiva dal CNF ex art 17 c. 2 e 22 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16 luglio 2014.
2. In deroga alle richiamate disposizioni, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014; del pari le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il CNF, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità e la effettiva presenza dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso e sino al suo termine.

Articolo 6 - Commissione territoriale per l'accREDITamento delle attività formative

1. Il COA su proposta del Presidente può nominare e costituire con delibera la Commissione locale per le attività formative.
2. La Commissione locale è composta da un Consigliere coordinatore e dagli altri Consiglieri nominati. Ai lavori della Commissione locale possono partecipare, su invito, anche altri professionisti ed esperti di formazione.
3. La Commissione locale cura l'istruttoria relativa alle istanze di accREDITamento delle attività formative di competenza del COA che ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del Regolamento per la Formazione continua del CNF.
4. La Commissione locale:
 - a. cura la relativa attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa;
 - b. propone l'attribuzione del numero di crediti formativi (CF) nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 REG.;
 - c. propone al COA il riconoscimento, previa dedicata istanza e previa istruttoria, la partecipazione ad attività e iniziative non previamente accREDITate;
 - d. provvede a dare agli Avvocati adeguata pubblicità delle attività e iniziative formative promosse;
 - e. sottopone al COA una bozza del Piano dell'offerta formativa (POF), con indicazione degli eventi che si intendono promuovere nel corso del semestre

successivo, da inviare eventualmente al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi;

f. propone al COA, con istanza motivata, la riduzione ovvero la revoca dei CF attribuiti ad un evento dal COA medesimo;

g. cura l'istruttoria delle istanze degli iscritti che richiedano al COA esoneri, riduzioni ovvero il rilascio dell'attestato di formazione continua di cui all'art.25 REG..

Articolo 7 - Procedura di accreditamento

1. L'evento formativo di cui si chiede l'accreditamento deve possedere necessariamente i requisiti previsti e disciplinati dall'art. 21 REG CNF, a cui si rinvia integralmente. Il COA non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati come relatori o moderatori avvocati che non abbiano assolto all'obbligo formativo.
2. La procedura di accreditamento degli eventi formativi è disciplinata dall'art. 22 REG e così di seguito esplicita.
3. La domanda di accreditamento, redatta senza formalità, deve essere inviata a mezzo pec ordinespoletto@avvocatispoletto.legalmail.it all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine almeno venti giorni prima dell'evento formativo. Sono esclusi dall'applicazione di tale termine gli eventi organizzati dal COA.
4. Ai fini del computo del termine per la richiesta di accreditamento, la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre e il 10 gennaio e fra il 1° agosto e il 31 agosto di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.
5. Al fine di verificare la sussistenza dei criteri per l'accreditamento previsti e disciplinati dall'art. 21 REG., la domanda di accreditamento deve essere corredata:
 - a) dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori;
 - b) da una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa. In caso di evento strutturato in più sessioni, la domanda deve specificare se l'accreditamento sia richiesto per singoli moduli o per l'intero corso.
3. L'Ufficio di Segreteria dell'Ordine provvede a trasmettere l'istanza di accreditamento dell'evento formativo alla Commissione locale per la formazione che, effettuate le opportune verifiche, propone al COA di accreditare o rigettare l'istanza di accreditamento. Il COA adotta decisione motivata entro la prima seduta consiliare utile successiva al deposito dell'istanza. La COA decide entro tale termine sempre che l'istanza sia pervenuta nel termine di due giorni prima della seduta consiliare.
4. La Commissione propone al COA l'attribuzione del numero di CF nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 REG.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Le presenti Disposizioni di Attuazione del Regolamento per la Formazione Professionale Continua n. 6 del CNF del 16.7.2014 entrano in vigore a far data dal 1 marzo 2025.